

Allegato "A" al n. 82058 di repertorio

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Ai sensi degli artt. 32 e sgg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione di volontariato denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO ANZIANI MENOTTI**

BASSANI - Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata, "AMBA - ODV" (d'ora innanzi, la "Associazione") con Sede in LAVENO MOMBELLO (VA), attualmente alla Via Avv. Franco Bassani n. 13, presso la Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani-Onlus.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Delegazioni o uffici possono essere costituiti anche all'estero, nelle località in cui l'Associazione svolge le attività funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

Art. 2 - L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Art. 3 - L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

Art. 4 - L'Associazione, nel quadro dello sviluppo di un collegamento permanente tra le realtà territoriali e la realtà della FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "MENOTTI BASSANI" - ONLUS, con sede in Laveno Mombello (VA), Via Avv. Franco Bassani n. 13, riducendo in tal modo il rischio di esclusione sociale degli anziani ivi residenti, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale che si vanno ad inquadrare tra gli

interventi e servizi sociali di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, secondo la previsione di cui alla lettera a) dell'art. 5 del CTS:

- offrire agli aderenti un'occasione di crescita culturale, personale, di gruppo e sociale, orientati a valori della solidarietà e della libertà culturale e religiosa;
- promuovere iniziative finalizzate al miglioramento della qualità di vita degli ospiti del Centro Anziani Menotti Bassani, attraverso iniziative culturali, turistiche, artistiche e ludico-occupazionali, anche in collaborazione con Enti, Istituti ed Associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano le stesse finalità.

L'Associazione in via secondaria e strumentale può svolgere "attività diverse" secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 comma 1 del CTS, rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, in particolare può:

- promuovere ricerche, corsi di aggiornamento, formazione e perfezionamento, conferenze, seminari, convegni, mostre ed esposizioni, pubblicazioni atti a sviluppare e a diffondere le conoscenze sulle problematiche delle persone della terza e quarta età e degli Istituti di ricovero e di riabilitazione, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non;
- promuovere attività con il fine di ottenere i mezzi finanziari e/o conoscitivo-progettuali per il miglioramento delle infrastrutture del Centro Anziani Menotti Bassani.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà infine promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 5 - L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6 - L'Associazione, in quanto organizzazione di volontariato, deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata da Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età nonché gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.

I soci devono condividere gli scopi dell'associazione, impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione dell'associazione gratuitamente la propria opera o quella dei propri aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morosità nel pagamento della quota associativa, morte, estinzione dell'ente associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno dato vita all'Associazione impegnandosi per il miglior funzionamento e crescita della stessa. Sono considerati soci fondatori sia coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e sia coloro che sono diventati soci entro cinque giorni dalla data di costituzione. Verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote straordinarie.

SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari le persone ed enti che aderiscono agli scopi ed alle finalità dell'Associazione e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote straordinarie.

SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche o gli enti il cui nome e le cui benemeritenze abbiano contribuito ad accrescere l'affermazione dell'Associazione ovvero si siano resi meritevoli di particolare

considerazione per i loro apporti a favore dell'Istituto Menotti Bassani, con particolare riferimento alle famiglie e agli Enti che hanno destinato allo stesso ingenti lasciti. Vengono proclamati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione approvata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche ed enti che aderiscono, dopo la fondazione dell'Associazione, agli scopi ed alle finalità dell'Associazione e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, una quota associativa non inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote straordinarie.

Art. 7 - L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) per morte;
- e) per estinzione dell'ente associato.

In caso di cessazione della qualità di socio le quote versate non sono in alcun modo ripetibili.

Art. 11 - Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato, con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi all'associazione a mezzo lettera raccomandata e/o tramite posta elettronica.

Art. 12 - Sono esclusi coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti

che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Art. 13 - La perdita della qualità dei socio per morosità nel pagamento della quota associativa è accertata con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- d) l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, ove nominati.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca su delibera del Consiglio Direttivo: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17 - Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o per posta elettronica o per consegna a mano, a tutti i soci, anche se esclusi in attesa della ratifica da parte dell'assemblea della delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale.

Art. 18 - Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 19 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente

può essere latore al massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 21 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo avente ad oggetto l'esclusione degli associati;
- approva gli eventuali regolamenti la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'associazione in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- designa i due membri del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - Onlus", di competenza dell'associazione AMBA - ODV;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Art. 22 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per la durata di CINQUE esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Art. 25 - Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il tesoriere e il segretario;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale, quella di eventuali quote straordinarie e l'ammontare della quota associativa annuale dei soci benemeriti;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 27 - In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i candidati alla carica di consigliere i quali abbiano riportato voti nella assemblea che ha nominato il Consiglio Direttivo e tuttavia non siano risultati eletti. Allorché non vi siano candidati che abbiano riportato voti nell'assemblea che ha nominato il Consiglio Direttivo e non siano stati eletti, il Consiglio dovrà convocare l'assemblea per la sostituzione del o dei Consiglieri venuti a cessare.

Art. 28 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art. 29 - Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 30 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 31 - Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 33 - Nei casi di obbligatorietà previsti dal secondo

comma dell'art. 30 del CTS l'Associazione deve nominare un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

La carica di controllore è gratuita.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Art. 34 - Nei casi di obbligatorietà previsti dal primo comma dell'art. 31 del CTS l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti salvo che la funzione di revisione legale non sia attribuita ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del CTS all'Organo di Controllo.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 35 - L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, facendo menzione nel detto bilancio d'esercizio delle attività di carattere secondario e strumentale eventualmente svolte.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie

da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 36 - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della sua attività da fonti diverse quali le quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del CTS.

Art. 37 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa e dagli incrementi dello stesso.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art. 38 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o

dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerevole come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 39 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'assemblea.

Art. 40 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fermo rimanendo, circa la fattispecie di distribuzione indiretta di utili, la disciplina di cui al comma 3 dell'art.8 del CTS in quanto compatibile.

Art. 41 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Besozzo, Via Roncari n. 7, lì 10 ottobre 2020

F.to Ferdinando Cutino Notaio